Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 310

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 15 dicembre 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 310 DEL 15 DICEMBRE 1961:

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi nel ruolo dell'ispettorato del lavoro in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca.

Concorso per esami a due posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, con prova obbligatoria di lingua tedesca.

Concorso per esami a due posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro riservato a laureati in medicina e chirurgia, con prova obbligatoria di lingua tedesca.

Concorso per esami a due posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali, con prova obbligatoria di lingua tedesca.

Concorso per esami a due posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, con prova obbligatoria di lingua tedesca.

Concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, con prova obbligatoria di lingua tedesca.

Concorso per esami ad otto posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, con prova obbligatoria di lingua tedesca.

(6453 a 6458)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 310 DEL 15 DICEMBRE 1961:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1970 (dalla serie 1ª/1970 alla serie 15ª/1970), emessi in base alla legge 19 ottobre 1960, n. 1197, e al decreto ministeriale 23 dicembre 1960, ai quali sono stati assegnati premi nella PRIMA estrazione eseguita il 27 novembre 1961.

(7406)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1278.

Compensi al personale incaricato delle funzioni di medico e veterinario provinciale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle persone, cui venga conferito l'incarico di esercitare temporaneamente le funzioni di medico provinciale e di veterinario provinciale ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, è corrisposto, dal Ministero della sanità, un compenso mensile di importo non superiore allo stipendio iniziale previsto per il personale statale con coefficiente 402, quando esse esercitano le libere professioni sanitarie.

Detto compenso verrà corrisposto nella misura di lire 30.000 qualora i predetti incaricati siano dipendenti di ente pubblico.

Art. 2.

Le spese derivanti dalla applicazione del primo comma dell'articolo precedente faranno carico ad un apposito capitolo da istituirsi nel bilancio del Ministero della sanità.

L'onere relativo, valutato in lire 1.000.000, sarà fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 49 del predetto stato di previsione per l'esercizio finanziario 1960-61 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — GIARDINA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 3 novembre 1961, n. 1279.

Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, recante norme modificatrici della legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Dopo la lettera *d*) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sono aggiunte le seguenti lettere:

« *e*) il rimborso all'I.N.A.I.L. delle spese sostenute per la cura dei lavoratori, affetti da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi in fase attiva, per i quali non sussistano le condizioni previste dall'articolo 9 della legge 12 aprile 1943, n. 455, per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

f) l'incremento di iniziative scientifiche nel campo degli studi e delle ricerche concernenti la silicosi e l'asbestosi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO — TAVIANI — COLOMBO — GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 8 novembre 1961, n. 1280.

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo concesso con la legge 27 dicembre 1956, n. 1455, a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare è portato da lire 10 milioni a lire 20 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62.

Art. 2.

L'onere di lire 10 milioni relativo all'esercizio 1961-62 sarà fronteggiato con un'aliquota corrispondente delle maggiori entrate derivanti dalla legge 28 luglio 1961, n. 828, sulle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 10 novembre 1961, n. 1281.

Fissazione di un nuovo termine in materia fiscale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Si considerano tempestivi i ricorsi in materia di imposte dirette i cui termini scadevano nei giorni 29, 30 e 31 marzo 1961 e che siano stati presentati entro il 6 aprile di tale anno.

Non si applica l'articolo 243 ultimo comma del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, nel caso in cui la dichiarazione dei redditi per il 1961, invece che entro il 31 marzo 1961, sia stata presentata entro il 6 aprile di tale anno.

Si considerano validi gli adempimenti stabiliti in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari i cui termini scadevano nei giorni 29, 30 e 31 marzo 1961 e che siano stati eseguiti entro il 6 aprile di tale anno presso gli uffici finanziari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 novembre 1961, n. 1282.

Riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e professionale e dei Convitti annessi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Determinazione dei posti di ruolo

Le tabelle *A*, *B*, *C*, annesse alla presente legge, determinano il numero dei posti di ruolo del personale

non insegnante delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie da assegnare a ciascuno istituto o scuola di istruzione tecnica e professionale e convitti annessi.

Art. 2.

Modifica delle piante organiche

La modifica delle piante organiche dei singoli istituti, scuole e convitti di istruzione tecnica e professionale, da effettuarsi secondo le tabelle *A, B, C* di cui all'articolo 1 della presente legge, viene deliberata dai rispettivi Consigli di amministrazione. La tabella complessiva di tutte le variazioni viene approvata entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro.

Art. 3.

Carriere del personale di concetto

Le tabelle *A* e *B*, annesse alla legge 3 aprile 1958, n. 475, relative alle carriere di concetto, ruolo dei segretari-ragionieri-economi e dei censori di disciplina delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale, sono sostituite dalle tabelle *D* ed *E* annesse alla presente legge.

Art. 4.

Carriera del personale ausiliario

La tabella *D* annessa alla legge 3 aprile 1958, n. 475, concernente la carriera ausiliaria — ruolo dei bidelli delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi — è sostituita dalla tabella *F* annessa alla presente legge.

Art. 5.

Del magazziniere

Per le esigenze delle officine, dei laboratori, delle aziende e dei convitti delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale, è istituito il ruolo della carriera esecutiva di magazziniere con lo svolgimento di carriera stabilito dalla tabella *G* annessa alla presente legge.

Art. 6.

Del personale di vigilanza dei convitti

Al censore di disciplina dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale, al quale è stato affidato l'incarico della vigilanza generale del convitto, spetta l'alloggio per lui e la famiglia con tutti gli accessori.

Ai censori di disciplina che esercitano la vigilanza immediata e diretta dei convittori durante lo studio, la ricreazione, i pasti, le passeggiate e nei dormitori, spetta l'alloggio in prossimità delle camerate ed il vitto.

Art. 7.

Del personale ausiliario dei convitti

Le carriere e le qualifiche del personale di cucina e mensa, degli accudienti ai convitti e delle guardarobiere dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale, sono stabilite dalla tabella *H*, allegata alla presente legge, di cui è parte integrante.

Art. 8.

Carriera degli aiutanti tecnici

Gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e professionale, per le esigenze stabili dei loro laboratori, officine, aziende e dei convitti annessi, possono assumere « aiutanti tecnici » del ruolo della carriera ausiliaria tecnica di cui alla annessa tabella *I*.

Il numero degli « aiutanti tecnici » da assumere presso ciascun istituto e scuola è deliberato dai rispettivi Consigli di amministrazione.

La tabella complessiva e le eventuali successive variazioni sono approvate, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro.

Art. 9.

Svolgimento dei concorsi.

Alle assunzioni del personale di cui agli articoli 5, 7 e 8 della presente legge, si provvede, per ciascuna scuola o istituto, mediante pubblico concorso indetto dal rispettivo Consiglio di amministrazione, entro i limiti di cui alle tabelle *A, B, C* allegate alla presente legge e previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il concorso si svolge secondo le disposizioni vigenti in materia per gli impiegati dello Stato.

Il bando di concorso dovrà indicare le materie e i programmi di esame nonchè gli obblighi di servizio del personale.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente scolastico interessato e le relative deliberazioni di nomina dovranno essere approvate dal competente Provveditore agli studi.

Art. 10.

Promozioni

Agli effetti della progressione in ciascuna delle carriere del personale non insegnante, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nei periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Le promozioni sono conferite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nell'ordine di anzianità, agli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a « buono » e che a giudizio del Consiglio di amministrazione dell'istituto o della scuola ne siano meritevoli.

Art. 11.

Istituti tecnici commerciali

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche al personale di segreteria e di servizio, a carico dello Stato degli istituti tecnici commerciali di Cagliari, Melfi, Modica e Sassari.

Art. 12.

Gli attuali posti di incarico previsti per il personale di segreteria, di vigilanza e di servizio nelle piante organiche delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi sono trasformati in altrettanti posti di ruolo ordinario, nei limiti stabiliti dalle annesse tabelle *A, B* e *C*.

Parimenti è trasformato in posto di ruolo organico il posto di incarico previsto per il personale direttivo nei convitti annessi alle scuole ed istituti di cui al precedente comma.

Art. 13.

Il personale delle carriere di concetto, esecutive e ausiliarie in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e professionale e nei convitti annessi dei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, e dei ruoli aggiunti, viene immesso, previo esame-colloquio per quello delle carriere di concetto ed esecutive, e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione della scuola o istituto per il personale ausiliario, nei ruoli organici di cui alla tabella *C*, annessa alla legge 3 aprile 1958, n. 475, e alle tabelle *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I* annesse alla presente legge e inquadrato nel proprio ruolo con il coefficiente relativo alla anzianità posseduta nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti.

Il personale non di ruolo delle carriere di cui al primo comma del presente articolo, che non fu inquadrato nei ruoli speciali transitori, pur possedendo i requisiti per tale inquadramento, e il personale delle stesse carriere alla data in cui maturerà il diritto all'inquadramento nei ruoli stessi, sarà immesso, subordinatamente all'esame-colloquio e alla deliberazione di cui al primo comma, nei ruoli organici al coefficiente iniziale delle rispettive carriere.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale che abbia prestato servizio con la qualifica di incaricato nei posti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 12 della presente legge.

Per il personale direttivo si applicano le norme di cui al primo comma e quelle della tabella 13-*B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Il personale di ruolo della carriera esecutiva delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale che abbia svolto per almeno tre anni, alla data di applicazione della presente legge, mansioni di segretario-ragioniere-economo e sia in possesso di un titolo di studio di 2° grado, viene inquadrato, previo concorso per titoli ed esami da bandirsi dal Ministro per la pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente alla prima applicazione di essa, a posti della qualifica iniziale della carriera di concetto di cui alla tabella *D* annessa alla presente legge nei limiti dei posti disponibili per le predette mansioni all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nonchè di quelli che si renderanno disponibili entro un quinquennio da tale data a seguito dell'applicazione della predetta tabella *D*.

Il servizio di ruolo, di ruolo speciale transitorio e di ruolo aggiunto prestato nella carriera esecutiva con qualifica non inferiore ad archivista o equiparata, sarà riconosciuto per i due terzi agli effetti del passaggio di coefficiente per un massimo di 4 anni.

Art. 15.

I prefetti di disciplina dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale, in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, n. 475, al compimento della anzianità di servizio prescritta, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sono inquadrati nel ruolo aggiunto dei censori di disciplina con la qualifica di vice-censore.

I prefetti di disciplina di ruolo aggiunto vengono inquadrati nel ruolo aggiunto dei censori di disciplina con la qualifica di vice-censore. Agli effetti dell'inquadramento predetto l'anzianità di servizio da essi maturata nel ruolo di provenienza è valutata nella misura della metà.

Art. 16.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale della carriera ausiliaria delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, che svolge almeno da tre anni mansioni della carriera esecutiva di segreteria e di magazziniere, viene inquadrato nei ruoli delle carriere esecutive, al coefficiente iniziale, previo esame colloquio, nei limiti dei posti disponibili, per le predette mansioni all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nella scuola o istituto nonchè di quelli che si renderanno disponibili entro un quinquennio da tale data a seguito della applicazione delle tabelle *A*, *B*, *C*, annesse alla presente legge.

Il servizio di ruolo speciale transitorio, di ruolo aggiunto e non di ruolo prestato nella carriera ausiliaria sarà riconosciuto per un massimo di due anni agli effetti del passaggio al secondo coefficiente della carriera esecutiva.

Art. 17.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale salariato non di ruolo e gli operai giornalieri assunti a norma dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato o prestino successivamente a tale data, un periodo di servizio complessivo non inferiore a 270 giorni, sono inquadrati nel ruolo della carriera ausiliaria tecnica di cui all'articolo 8 della presente legge, di ogni singolo istituto, scuola o convitto.

E' riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici della retribuzione previsti dalle vigenti disposizioni, il servizio comunque prestato anteriormente all'inquadramento negli « aiutanti tecnici ».

Il personale operaio adibito con carattere permanente a mansioni di natura non salariale viene inquadrato nelle corrispondenti categorie di personale civile dello Stato non di ruolo con la anzianità comunque posseduta con la qualifica di operaio e iscritto nei ruoli aggiunti delle rispettive carriere di concetto, esecutive e ausiliaria al compimento dell'anzianità prevista dalle vigenti disposizioni.

Nel computo dell'anzianità di cui al precedente comma è compresa quella riconosciuta al momento del passaggio dalla categoria di operaio a quella del personale civile dello Stato.

Art. 18.

Ad integrazione dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 475, il personale di cui al primo comma dell'articolo stesso, viene inquadrato anche nella nuova

qualifica di primo segretario-ragioniere-economo ed in quella di segretario-ragioniere-economo superiore, secondo l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza mentre al personale contemplato nell'ultimo comma viene riconosciuto, sempre ai fini dell'inquadramento, l'intera anzianità maturata nell'ex ruolo di gruppo C, alla data del 30 settembre 1953.

Art. 19.

Entro un triennio dalla data di applicazione della presente legge, i due terzi dei posti disponibili nelle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi, possono essere conferiti, mediante concorsi per titoli ed esami riservati al personale di ruolo aggiunto (già ruolo speciale transitorio) e non di ruolo, in possesso del prescritto titolo di studio, in servizio presso le predette scuole e istituti.

Per la partecipazione ai predetti concorsi si prescinde dal limite di età nei confronti del personale di ruolo e di ruolo aggiunto.

Per il personale non di ruolo il limite di età sarà aumentato di tanti anni quanti sono gli anni di servizio comunque prestati presso le Amministrazioni dello Stato. Il Ministero della pubblica istruzione stabilirà le prove di esame e i relativi programmi.

Art. 20.

La carriera del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi, cessato dal servizio tra il 1° luglio 1956 e la data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, n. 475, viene ricostruita secondo le tabelle annesse alla predetta legge.

Art. 21.

Le modalità e i programmi degli esami colloquio di cui agli articoli 13, 14 e 16 saranno stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 22.

All'onere di lire 650 milioni annui derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà con le ordinarie disponibilità dei capitoli 110, 111, 115, 117 e 119 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1961-62 riguardanti gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e professionale.

Art. 23.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA A

NUMERO DEI SEGRETARI-RAGIONIERI-ECONOMI, DEGLI APPLICATI DI SEGRETERIA, DEI MAGAZZINIERI, DEI BIDELLI E DEGLI AIUTANTI TECNICI NEGLI ISTITUTI TECNICI, ISTITUTI PROFESSIONALI E NELLA SCUOLA DI MAGISTERO PROFESSIONALE PER LA DONNA

NUMERO DELLE CLASSI	Istituto tecnico industriale e istituto professionale industriale e artigiano					Istituti tecnici agrari e istituti professionali di agricoltura					Istituti tecnici commerciali istituti professionali per il commercio					Istituti tecnici femminili scuole magistero donna istituti professionali femminili				
	Segretari ragionieri economi	Applicati (a)	Magazzinieri	Bidelli (a) (b)	Aiutanti tecnici	Segretari ragionieri economi	Applicati (a)	Magazzinieri	Bidelli (a) (b)	Aiutanti tecnici	Segretari ragionieri economi	Applicati (a)	Magazzinieri	Bidelli (a) (b)	Aiutanti tecnici	Segretari ragionieri economi	Applicati (a)	Magazzinieri	Bidelli (a) (b)	Aiutanti tecnici
Fino a 3	1	1	1	3	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge.	1	1	1	2	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge.	1	1	1	2	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge.	1	1	1	2	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge.
» 5	1	2	1	3		1	2	1	3		1	1	1	2		1	1	1	3	
» 8	1	3	1	6		1	3	1	5		1	2	1	4		1	2	1	4	
» 12	1	4	1	7		1	3	1	6		1	2	1	5		1	3	1	5	
» 16	1	5	1	8		1	4	1	7		1	3	1	6		1	4	1	6	
» 20	1	5	2	9		1	4	1	9		1	3	1	6		1	4	1	7	
» 24	1	6	2	10		1	4	2	10		1	3	1	7		1	4	1	8	
» 28	1	6	2	12		1	5	2	10		1	4	1	8		1	5	2	9	
» 32	2	7	2	12		2	5	2	11		2	4	2	9		2	5	2	10	
» 36	2	8	3	14		2	6	2	12		2	5	2	10		2	5	2	11	
» 40	2	8	3	15		2	6	2	13		2	5	2	10		2	6	2	11	
» 44	2	9	4	16		2	7	2	14		2	5	2	11		2	6	2	12	
» 48	2	9	4	17		2	7	3	15		2	6	2	12		2	7	3	12	
» 50 (c) . . .	2	10	4	18		2	7	3	16		2	6	2	12		2	7	3	13	

(a) Negli istituti in cui viene superato il limite di 50 classi, il numero degli applicati e dei bidelli aumenta rispettivamente di una e di due unità, per ogni 5 classi eccedenti il numero di 50.

(b) Qualora l'Istituto e la scuola funzioni in più sedi (sezioni staccate, scuole coordinate, ecc.) gli indici di cui sopra vengono aumentati, per il personale di servizio di una unità per ogni sezione staccata o scuola coordinata.

(c) Oltre il contingente dei bidelli di cui agli indici della tabella, può essere assegnato ad ogni istituto o scuola un ulteriore posto di bidello con le mansioni di autista e uno con le mansioni di custode.

TABELLA *B*

NUMERO DEI SEGRETARI-RAGIONIERI-ECONOMI, DEGLI APPLICATI DI SEGRETERIA, DEI MAGAZZINIERI, DEI BIDELLI E DEGLI AIUTANTI TECNICI PER LE SCUOLE TECNICHE E LE SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI

NUMERO DELLE CLASSI	Scuole tecniche industriali				
	Segretari ragionieri economi	Applicati (a)	Magazzinieri	Bidelli (b) (c)	Aiutanti tecnici
Fino a 3	1	1	1	2	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge.
» 5	1	2	1	3	
» 7	1	2	1	4	
» 9	1	3	1	4	
» 13	1	3	1	5	
» 17	1	4	1	6	
» 21	1	4	1	7	
» 24 (c). . .	1	5	1	8	

NUMERO DELLE CLASSI	Scuole tecniche agrarie				
	Segretari ragionieri economici	Applicati (a)	Magazzinieri	Bidelli (b) (c)	Aiutanti tecnici
Fino a 3	1	1	1	2	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge.
» 5	1	1	1	3	
» 7	1	2	1	3	
» 9	1	3	1	4	
» 13	1	3	1	5	
» 17	1	4	1	6	
» 21	1	4	1	7	
» 24 (c). . .	1	5	1	8	

NUMERO DELLE CLASSI	Scuole tecniche commerciali				
	Segretari ragionieri economici	Applicati (a)	Magazzinieri	Bidelli (b) (c)	Aiutanti tecnici
Fino a 3	1	1	—	2	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge.
» 5	1	1	—	3	
» 7	1	1	—	3	
» 9	1	2	—	4	
» 13	1	2	—	4	
» 17	1	3	—	5	
» 21	1	3	—	6	
» 24 (c). . .	1	4	—	7	

NUMERO DELLE CLASSI	Scuole professionali femminili				
	Segretari ragionieri economici	Applicati (a)	Magazzinieri	Bidelli (b) (c)	Aiutanti tecnici
Fino a 3	1	1	1	2	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge.
» 5	1	1	1	3	
» 7	1	1	1	3	
» 9	1	2	1	4	
» 13	1	2	1	4	
» 17	1	3	1	5	
» 21	1	3	1	6	
» 24 (c). . .	1	4	1	7	

(*a*) Nelle scuole in cui viene superato il limite di 24 classi, il numero degli applicati e dei bidelli aumenta rispettivamente di una e di due unità per ogni sei classi eccedenti il numero di 24.

(*b*) Qualora la scuola funzioni in più sedi gli indici di cui sopra vengono aumentati, per il personale di servizio, di una unità per ogni sede.

(*c*) Oltre il contingente dei bidelli di cui agli indici della tabella, può essere assegnato in ogni scuola un ulteriore posto di bidello con le mansioni di autista e uno con le mansioni di custode.

TABELLA *C*

CONVITTI

NUMERO CONVITTORI	Censori (*a*)	Cuochi	Aiutanti cuochi	Aiutante cucina e mensa	Accudiente al convitto e al guardaroba
Fino a 25	3	1	1	1	1
» 50	5	1	2	2	4
» 75	7	1	3	3	6
» 100	9	1	3	4	8
» 125	10	1	4	4	8
» 150	11	1	4	4	8
» 175	12	1	5	5	10
» 200	13	1	5	5	10

NOTA. — Nei convitti, annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, in cui viene superato il limite di 200 convittori, per ogni 50 convittori eccedente tale limite, il numero dei censori e degli accudienti al convitto e al guardaroba aumenta rispettivamente di due unità e quelle degli aiutanti cuochi e degli aiutanti di cucina e mensa aumenta rispettivamente di una unità.

(*a*) Per ciascuno dei contingenti indicati un censore è responsabile della vigilanza generale del convitto.

TABELLA *D*

CARRIERA DI CONCETTO

RUOLO DEI SEGRETARI-RAGIONIERI-ECONOMI

Coefficienti

(Decreto legislativo 11 gennaio 1950, n. 19)

202 - Vice segretario-ragioniere-economo di prima nomina.

229 - Segretario-ragioniere-economo aggiunto, dopo 4 anni.

271 - Segretario-ragioniere-economo, dopo 3 anni.

325 - Primo segretario-ragioniere-economo, dopo 13 anni di servizio complessivo (*a*).

402 - Segretario-ragioniere-economo superiore, dopo sette anni nel coefficiente precedente.

500 - Segretario-ragioniere-economo capo (*b*).

(*a*) Il coefficiente 325 potrà essere conseguito dopo undici anni mediante esame per merito distinto.

(*b*) Il numero dei posti di segretario-ragioniere-economo capo è ragguagliato al cinque per cento dei posti complessivi del ruolo dei segretari-ragionieri-economi.

I posti di segratario-ragioniere-economo capo vacanti vengono conferiti per un terzo per merito comparativo, ai segretari-ragionieri-economi superiori con tre anni di anzianità nella qualifica, per i restanti due terzi mediante concorso per esami riservato ai segretari-ragionieri-economi superiori nonchè ai primi segretari-ragionieri-economi che abbiano in tale qualifica almeno cinque anni di anzianità.

I segretari-ragionieri-economi capo possono essere comandati al Ministero della pubblica istruzione con funzioni ispettive.

TABELLA *E*

CARRIERA DI CONCETTO

RUOLO DI CENSORI DI DISCIPLINA

Coeff. 202 - Vice-censore di disciplina di prima nomina.

» 229 - Censore di disciplina aggiunto, dopo 4 anni.

» 271 - Censore di disciplina, dopo 3 anni.

» 325 - Primo censore di disciplina dopo 13 anni di servizio complessivo (*a*).

(*a*) Il coefficiente 325 potrà essere conseguito dopo 11 anni di servizio mediante esame di merito distinto.

Coeff. 402 - Censore di disciplina principale di 2ª classe, dopo 7 anni nel coefficiente precedente.
» 500 - Censore di disciplina principale di 1ª classe (*b*).

(*b*) Il numero dei posti di censore di disciplina principale di 1ª classe è limitato a complessive 10 unità. Le promozioni alla qualifica di censore di disciplina principale di 1ª classe sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto 3 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

TABELLA *F*

CARRIERA AUSILIARIA

RUOLO DEI BIDELLI

Coeff. 159 - Bidello.
» 173 - Primo bidello dopo 6 anni di servizio nel coefficiente 159.
» 180 - Bidello capo dopo 4 anni di servizio nel coefficiente 173.

TABELLA *G*

CARRIERA ESECUTIVA

RUOLO DEI MAGAZZINIERI

Coeff. 157 - Vice magazziniere.
» 180 - Magazziniere aggiunto dopo 2 anni.
» 202 - Magazziniere, dopo 5 anni.
» 229 - Primo magazziniere dopo 15 anni di servizio (*a*).
» 271 - Magazziniere capo dopo 8 anni di coefficiente precedente.

(*a*) Il coefficiente 229 potrà essere conseguito dopo 13 anni di servizio nel ruolo mediante esame per merito distinto.

TABELLA *H*

CARRIERA AUSILIARIA DEL PERSONALE DI CUCINA, DEGLI ACCUDIENTI AI CONVITTI E GUARDAROBIERE

RUOLO DEI CUOCHI

Coeff. 173 - Cuoco aggiunto.
» 180 - Cuoco, dopo 3 anni di servizio nel coefficiente 173.
» 193 - Capo cuoco, dopo 10 anni di servizio complessivo.

RUOLO DEGLI AIUTANTI CUOCHI, AIUTANTI DI CUCINA E MENSA

Coeff. 159 - Aiutante cuoco, aiutante di cucina, aiutante di mensa.
» 167 - Primo aiutante cuoco, primo aiutante di cucina, primo aiutante di mensa, dopo 5 anni di servizio.

RUOLO DEGLI ACCUDIENTI E GUARDAROBIERE

Coeff. 151 - Accudiente al convitto, guardarobiera.
» 159 - Primo accudiente al convitto, prima guardarobiera dopo 5 anni di servizio.

TABELLA *I*

CARRIERA AUSILIARIA TECNICA

RUOLO DEGLI AIUTANTI TECNICI

Coeff. 173 - Aiutante tecnico.
» 180 - Aiutante tecnico capo, dopo 5 anni di servizio.

LEGGE 24 novembre 1961, n. **1283.**

Agevolazioni tributarie per gli Istituti autonomi per le case popolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ferme restando le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali, gli Istituti autonomi per le case popolari continueranno a godere dei privilegi tributari di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a decorrere dal 1º luglio 1955 e fino al 31 dicembre 1967, ancorchè sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire 200.000.

Le convenzioni per il Servizio di tesoreria stipulate con le aziende di credito dagli Istituti di cui al comma precedente sono registrate col pagamento della tassa fissa.

Non sono restituibili le tasse e le imposte indirette sugli affari già percette, in misura ordinaria, al momento della entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1961, **n. 1284.**

Sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Benevento e nel comune di Atripalda in provincia di Avellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione

Ritenute le necessità e l'urgenza di emanare norme per la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dalle alluvioni verificatesi in provincia di Avellino e di Benevento nell'ottobre 1961;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nei comuni di Benevento, Apice, Durazzano, Ponte, Limitola e Dugenta in provincia di Benevento, il corso dei termini di prescrizione e dei termini di decadenza scadenti dal 19 ottobre al 31 dicembre 1961 è sospeso fino al 31 dicembre 1961.

E' parimenti sospeso fino al 31 dicembre 1961 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 19 ottobre 1961 e scadenti tra il 19 ottobre 1961 ed il 31 dicembre 1961, pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti.

Art. 2.

Nel comune di Atripalda in provincia di Avellino il corso dei termini di prescrizione e dei termini di decadenza, scadenti dal 19 ottobre 1961 al 19 gennaio 1962, è sospeso fino al 19 gennaio 1962.

E' parimenti sospeso fino al 19 gennaio 1962 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 19 ottobre 1961 e scadenti tra il 19 ottobre 1961 ed il 19 gennaio 1962, pagabili da debitori residenti nel Comune anzidetto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — GONELLA — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 124. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. 1285.

Modifica al riparto dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e di Ingegneria dell'Università degli Studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi del citato testo unico n. 1592, e successive modificazioni, alle Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e di Ingegneria dell'Università di Cagliari;

Visto il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta del 19 ottobre 1961:

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dall'anno accademico 1961-62, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e di Ingegneria dell'Università di Cagliari è stabilito come appresso:

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali: posti di ruolo n. 13;

Facoltà di Ingegneria: posti di ruolo n. 11.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 122. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1961.

Sostituzione di un membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 211, con il quale è stato costituito il Collegio dei revisori dei conti del predetto Comitato per la durata di un triennio a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-1961;

Vista la lettera n. 140378, in data 4 luglio 1961, con la quale il Ministero del tesoro, nel comunicare che il prof. dott. Silvio Cozzi ha messo a disposizione l'incarico di presidente del suddetto Collegio dei revisori dei conti, ha designato in sua sostituzione, ai sensi dell'art. 9 della citata legge 11 agosto 1960, n. 933, il direttore capo di ragioneria dott. Francesco Conte;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del triennio in corso, il dott. Francesco Conte, direttore capo di ragioneria è nominato membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare, in sostituzione del dott. prof. Silvio Cozzi, con funzione di presidente del medesimo Organo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1961

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1961.
Registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 115. — SCIACCA

(8371)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1961.
Liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 677, che ha istituito la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia;

Visto lo statuto della Cassa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1955, n. 371, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1958, n. 1131;

Vista la legge 9 marzo 1961, n. 157, recante norme per la liquidazione di detta Cassa;

Decretano:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1961, n. 157, la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia è posta in liquidazione.

Art. 2.

Alla liquidazione è preposto il presidente della Cassa, il quale assume tutti i poteri spettanti a norma dello statuto al Consiglio della Cassa stessa. Esso provvede alla regolazione delle passività ed al realizzo delle attività risultanti dalla situazione patrimoniale della Cassa riferita al giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

La gestione di liquidazione sarà effettuata dal presidente della Cassa sotto il controllo dei revisori dei conti e con l'osservanza delle disposizioni dello statuto della Cassa medesima, che non contrastino con quelle previste dall'art. 4 della legge 9 marzo 1961, n. 157, e con il presente decreto.

Art. 4.

Con successivo decreto sarà stabilita la data di chiusura della liquidazione.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1961

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1961
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 253. — CARUSO

(8564)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1961.
Autorizzazione alla S.p.A. Magazzini generali fiduciari di Mantova ad ampliare la sede principale del Magazzino generale da essa gestito in Mantova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto 1° luglio 1926, n. 2290, sullo ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge, con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1926, n. 127, e loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza la Società per azioni Magazzini generali fiduciari di Mantova ad esercitare in Mantova un Magazzino generale principale, per merci varie, nazionali e nazionalizzate, con particolare riguardo al formaggio;

Vista la istanza in data 15 luglio 1960, con la quale la suddetta Società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento principale, sito in Mantova, viale mons. Martini n. 10, con la costruzione di nuovi locali nel recinto del citato stabilimento;

Visti i documenti esibiti a corredo della istanza;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova con la deliberazione n. 221/17/60 del 30 luglio 1961;

Vista la dichiarazione in data 24 luglio 1961 dello Ufficio del genio civile di Mantova, attestante la regolare esecuzione dei lavori di costruzione dei locali di cui sopra, in base a progetto precedentemente approvato;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Magazzini generali fiduciari di Mantova è autorizzata ad ampliare, per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, il proprio stabilimento principale, sito in Mantova, viale mons. Martini n. 10, utilizzando i nuovi locali costruiti nel recinto del citato stabilimento, meglio descritti nella planimetria e nel progetto allegati alla istanza di cui alle premesse.

Art. 2.

Per il deposito delle suddette merci nei nuovi locali si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(8321)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1961.
Ritiro e rimborso di titoli e assegni provvisori in esecuzione della legge 23 ottobre 1961, n. 1148.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Vista la legge 25 marzo 1950, n. 165, recante, fra l'altro, nuove norme in materia di rimborsi di titoli di Debito pubblico;

Vista la legge 12 agosto 1957, n. 752, riguardante modificazioni al menzionato testo unico;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, con il quale, fra l'altro, è stato costituito il « Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro novennali »;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 241, riguardante il minimo iscrivibile nel Gran libro del debito pubblico;

Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1148, recante norme per l'utilizzo delle disponibilità del Fondo per lo acquisto di buoni del Tesoro poliennali anche per il rimborso di altri titoli di Debito pubblico;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge n. 1148, i titoli di Debito pubblico relativi ai prestiti emessi dallo Stato anteriormente al 1907 e tuttora vigenti sono rimborsabili dal 1° gennaio 1962 e cessano, pertanto, di fruttare interessi da tale data;

Considerato che l'art. 3 della stessa legge n. 1148 estende, in quanto applicabili, agli assegni provvisori di Debito pubblico, le norme del precedente art. 2 e che, pertanto, gli assegni provvisori vigenti alla data di entrata in vigore della ripetuta legge n. 1148 sono rimborsabili dal 1° gennaio 1962, mentre quelli da rilasciare dopo la cennata data, in esecuzione della suddetta legge n. 241 del 1958, non possono essere rimborsabili che dalla data di rilascio, cessando il relativo capitale di fruttare interessi dalla stessa data;

Considerato inoltre che la disposizione del detto art. 3 della legge n. 1148 riguarda tutti gli assegni provvisori di Debito pubblico, e cioè anche quelli appartenenti a prestiti emessi dallo Stato posteriormente al 1907;

Considerato che dal 1° gennaio 1962 non potranno più essere ammesse, sugli assegni provvisori, le operazioni di riunione, di riscatto e di tramutamento al portatore, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 241, essendo gli assegni stessi, divenuti rimborsabili;

Considerato che detti titoli e assegni provvisori appartengono a prestiti amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, e che, conseguentemente, per le operazioni su di essi, da effettuare in dipendenza della menzionata legge n. 1148, siano da osservare, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti, in materia, per i titoli di Debito pubblico, al portatore e nominativi;

Sentito il Comitato direttivo di cui al titolo II del citato decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8;

Decreta:

Art. 1.

I titoli di Debito pubblico, al portatore e nominativi, dei prestiti vigenti, emessi dallo Stato anteriormente al 1907 che, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1961, n. 1148, sono rimborsabili alla pari, dal 1° gennaio 1962, dal Fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, e che possono, dal Fondo stesso, essere ritirati, alla pari, anteriormente alla data suddetta, sono quelli appartenenti ai seguenti prestiti:

1) Antiche rendite consolidate nominative 4,50% conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza;

2) Consolidato 3,50%-1902;

3) Consolidato 3,50%-1906;

4) Prestito italiano per la Strada ferrata Maremmana.

Art. 2.

Gli assegni provvisori di Debito pubblico, al portatore e nominativi, ed i titoli dichiarati o considerati tali, vigenti al 24 novembre 1961, data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1961, n. 1148, che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 3 della legge medesima, sono rimborsabili, alla pari, dal 1° gennaio 1962, dal Fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, e che possono, dal Fondo stesso, essere ritirati, alla pari, anteriormente alla data suddetta, sono quelli appartenenti ai prestiti indicati ai numeri 1, 2 e 3 del precedente art. 1, nonchè ai seguenti altri prestiti:

a) Prestito nazionale Rendita 5%-1935;

b) Prestito Redimibile 3,50%-1934;

c) Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50%;

d) Prestito della Ricostruzione - Redimibile 5%.

Sono dal Fondo predetto altresì rimborsabili, alla pari, dalla data di rilascio, gli assegni provvisori di Debito pubblico da rilasciare dopo il 24 novembre 1961 in esecuzione della legge 18 marzo 1958, n. 241.

Art. 3.

I titoli e gli assegni provvisori di cui agli articoli precedenti cessano di fruttare interessi dalla data di rimborsabilità.

Art. 4.

I titoli e gli assegni provvisori nominativi o dichiarati tali, di cui agli articoli precedenti, saranno rimborsati dalla Banca d'Italia per conto del Fondo, dopo che la Direzione generale del debito pubblico avrà provveduto sia all'accertamento della regolarità della documentazione all'uopo occorrente, a norma delle disposizioni vigenti, per i titoli nominativi di Debito pubblico, sia all'annullamento delle relative iscrizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1961

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1961
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 254 — CARUSO

(8543)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Cetara (Salerno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 febbraio 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Cetara (Salerno);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Cetara;

Vista l'opposizione prodotta, contro la suddetta proposta di vincolo, dal comune di Cetara;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, costituisce, nel suo insieme, un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Cetara (Salerno), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Cetara provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° dicembre 1961

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

Verbale numero 18 (*Stralcio*)

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno diciannove del mese di febbraio, alle ore 12,30, nella sede della Provincia, si è riunita la Commissione provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche,

Ordine del giorno:

Imposizione vincolo d'insieme sull'intero territorio del comune di Cetara.

Il presidente, constatata la validità dell'adunanza, invita la Commissione a pronunciarsi sui singoli oggetti posti all'ordine del giorno.

1) IL SINDACO DI CETARA, su conforme voto deliberato da quel Consiglio comunale, si dichiara di parere contrario all'imposizione del vincolo d'insieme su tutto il territorio del Comune, e propone che il vincolo sia invece limitato alla sola fascia costiera a valle della strada statale.

Il soprintendente insiste sull'opportunità di vincolare l'intero territorio comunale di Cetara, analogamente a quanto si viene attuando per tutti i comuni della Penisola sorrentina, sicchè più agevole e uniforme ne risulti l'azione di tutela, anche per la compilazione dei piani paesistici e per altre provvidenze d'ordine generale riguardanti il complesso di tutti gli immobili ricadenti in quella caratteristica zona turistica, dominante tra i due gemini golfi di Napoli e di Salerno

L'avv. Bottiglieri propone di deliberare su quest'oggetto dell'ordine del giorno, considerandolo distinto in due parti: la prima; riguardante la zona a valle della strada statale, per cui la Commissione è unanime nel proporre l'imposizione del vincolo d'insieme; la seconda parte, invece, relativa alla zona a monte della predetta strada, per cui egli propone di limitare il vincolo ad una fascia corrente per l'altezza di circa 60 metri a monte della strada statale.

Il sindaco, pur dichiarandosi favorevole alla proposta dell'avv. Bottiglieri, propone il rinvio della decisione, in vista dell'assenza alla riunione di due componenti della Commissione.

Il presidente riafferma che la Commissione è riunita in numero legale, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, e può pertanto deliberare.

L'arch. De Felice, per facilitare l'azione di tutela indicata dal soprintendente, si dichiara di parere favorevole all'imposizione del vincolo d'insieme sull'intero territorio comunale di Cetara, pur riconoscendo che alcune zone interne del paese potrebbero essere escluse dal vincolo per il loro scarso interesse paesistico.

Passando alla definitiva formulazione delle proposte e alla relativa votazione, la Commissione delibera;

a) che sia imposto il vincolo d'insieme, previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (commi tre e quattro dell'art. 1), a tutta la fascia del territorio costiero del comune di Cetara, corrente a valle della strada statale, trattandosi di un singolare complesso di cose immobili aventi un aspetto caratteristico e di notevole valore estetico, e perchè il pubblico ne possa agevolmente godere la vista della strada statale anzidetta, che viene inclusa nel vincolo.

Questa proposta è deliberata all'unanimità.

b) che sia estesa l'imposizione del vincolo d'insieme anche alla zona del territorio comunale di Cetara ricadente a monte della strada statale.

Questa proposta è deliberata con voto favorevole dal presidente, dal soprintendente e dall'architetto De Felice; si dichiarano, invece, di parere contrario l'avv. Bottiglieri e il sindaco di Cetara, confermando le proprie proposte, di cui in narrativa.

Pertanto, la Commissione, a maggioranza di voti, decide di imporre il vincolo sull'intero territorio comunale di Cetara, ai sensi dell'art. 1 comma tre e quattro, perchè si tratta di un caratteristico complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale e godibili dalla pubblica strada e dal mare.

(*Omissis*).

Alle ore 13,45 si scioglie la seduta, redigendo il presente verbale.

Il presidente: S. VISCO

Il segretario: V. PANEBIANCO

(8404)

DECRETO PREFETTIZIO 1° dicembre 1961.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Mantova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla nuova composizione del Consiglio provinciale di sanità;

Viste le designazioni degli Enti e delle Organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 14 del decreto presidenziale sopraindicato, nonchè la circolare n. 98 in data 18 agosto c. a. del Ministero della sanità — Direzione generale degli affari amministrativi e del personale — per quanto concerne la nomina del segretario;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1° dicembre 1961-30 novembre 1964, è costituito come segue:

Presidente:
il Prefetto.

Componenti:
il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del Tribunale di Mantova;
l'ingegnere capo del Genio civile;
il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'Ispettorato del lavoro;
l'ufficiale medico militare in attività di servizio, più elevato in grado, residente a Mantova;
l'ufficiale sanitario del comune di Mantova;
il direttore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Giraldi dott. Stefano, medico condotto di Mantova;
Allegri avv. Luigi, presidente degli Istituti ospedalieri di Castiglione delle Stiviere;
Bernini dott. Cesare, direttore sanitario degli Istituti ospedalieri « Carlo Poma » di Mantova;
Dotti prof. Franco, primario medico presso gli Istituti ospedalieri « Carlo Poma » di Mantova;
Serra prof. Giovanni, primario chirurgo presso gli Istituti ospedalieri « Carlo Poma » di Mantova;
Grignaffini dott. Bernardino, medico chirurgo;
Benedini dott. Benito, medico chirurgo;
Fucci dott. Antonio, medico chirurgo specialista in pediatria;
Magri avv. Carlo, esperto nelle materie amministrative;
Bonfanti ing. Francesco, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
Pavesi ing. Ottorino, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;
Lodigiani dott. Mario, rappresentante dell'Ordine dei medici;
Morandi dott. Carlo, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;
Bariona dott. Mario, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;
Vaini Benatti Maria, rappresentante del Collegio delle ostetriche;
Raccanelli Colacino Maria, rappresentante del Collegio infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia;
Migliorini dott. Renato, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Cavedaschi dott. Francesco, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Bartucci dott. Luigi, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Andrea Camilleri, consigliere di 1ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Mantova, addì 1° dicembre 1961

Il prefetto: SPECIALE

(8369)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 159, relativo alla fornitura di materiale destinato a lavori stradali nella Regione dell'Ankaizina (Madagascar).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 76 del 25 novembre 1961 il bando di gara n. 159 relativo alla fornitura di materiale destinato a lavori stradali nella Regione dell'Ankaizina (Madagascar), da consegnarsi a Antsohihy, Province de Majunga (Madagascar). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 37.400.000. Termine previsto per la consegna: 6 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a: M. le Directeur Général des Travaux Publics, de l'Aéronautique et des Transports a Tananarive (Madagascar) prima della data fissata per la loro apertura che avverrà il 25 gennaio 1962 alle ore 15 (ora locale - ore 12 GMT).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(8500)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Casaprota ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 251, l'Amministrazione comunale di Casaprota (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.255.998, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8439)

Autorizzazione al comune di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 294, l'Amministrazione comunale di Atella (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8440)

Autorizzazione al comune di San Cesario sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 59, l'Amministrazione comunale di San Cesario sul Panaro (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.520.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8441)

Autorizzazione al comune di Goriano Sicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 253, l'Amministrazione comunale di Goriano Sicoli (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.162.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8442)

Autorizzazione al comune di Castel di Ieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 190, l'Amministrazione comunale di Castel di Ieri (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.325.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8443)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 252, l'Amministrazione comunale di Villa Santa Lucia (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8444)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 275, l'Amministrazione comunale di San Pietro in Amantea (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8363)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 264

Corso dei cambi del 14 dicembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,62	620,60	620,60	620,63	620,82	620,60	620,80	620,90	620,65
$ Can.	594,80	594,70	594,50	594,75	593,90	594,87	594,70	594,80	594,80	594,50
Fr. Sv.	143,89	143,83	143,84	143,825	143,80	143,88	143,82	143,80	143,89	143,82
Kr. D.	90,34	90,30	90,28	90,28	90,25	90,30	90,27	90,30	90,34	90,30
Kr. N.	87,19	87,17	87,11	87,145	87,15	87,18	87,14	87,20	87,19	87,15
Kr. Sv.	120,18	120,16	120,15	120,195	120,10	120,18	120,19	120,15	120,18	120,15
Fol.	172,54	172,46	172,48	172,46	172,45	172,51	172,45	172,50	172,54	172,50
Fr. B.	12,47	12,467	12,4675	12,47	12,47	12,47	12,469	12,46	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,71	126,65	126,66	126,655	126,65	126,79	126,65	126,70	126,71	126,65
Lst.	1744,25	1743,20	1743,40	1743,10	1743 —	1744,15	1743,25	1744,40	1744,25	1743,40
Dm. occ.	155,27	155,19	155,22	155,215	155,20	155,26	155,21	155,25	155,27	155,20
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,03	24,04	24 —	24,04	24,039	24,03	24,04	24,04
Escudo Port.	21,77	21,76	21,80	21,77	21,70	21,76	21,7625	21,77	21,77	21,77

Media dei titoli del 14 dicembre 1961

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	101,30
Id. 3,50 % 1902	101,275
Id. 5 % 1935	106,975
Redimibile 3,50 % 1934	100,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	103 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,375
Id. 5 % 1936	101,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,575
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 dicembre 1961

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	594,725
1 Franco svizzero	143,822
1 Corona danese	90,275
1 Corona norvegese	87,142
1 Corona svedese	120,192
1 Fiorino olandese	172,455
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,652
1 Lira sterlina	1743,175
1 Marco germanico	155,212
1 Scellino austriaco	24,039
1 Escudo Port.	21,766

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad undici posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1961.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686. concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1961, registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 199 dell'11 agosto 1961, con il quale è stato indetto un concorso per esami a undici posti di consigliere di terza classe in prova, nel ruolo della carriera direttiva del Ministero;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a undici posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1961, avranno luogo in Roma, nella sede del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 25, 26, 27 gennaio 1962, con inizio alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1961

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1961
Registro n. 2 *Partecipazioni statali, foglio n.* 270. — Baiocchi

(8540)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze spettante ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 15 novembre 1961).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, n. 39 (trentanove) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta ai detti Corpi oltre il termine stabilito.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero proprio del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: Pugliese

(8284)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Padova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2102-AA.6/2 in data 10 dicembre 1960, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Padova al 30 novembre 1960;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1934, n. 281, modificato dall'art. 13 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 854, del 10 giugno 1955;

Viste le designazioni fatte dall'Ordine dei veterinari della Provincia, dalla Prefettura e dal Consorzio interessato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento di un posto di veterinario condotto nella condotta consorziale di Carmignano - San Pietro in Gù è costituita come segue:

Presidente:

Matteucci dott. Ruggero, vice prefetto.

Componenti:

Berti dott. Roberto, veterinario provinciale;

Seren dott. prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Leinati prof. dott. Luigi, docente in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Milano;
Barbieri dott. Mario, veterinario condotto.

Segretario:
Mancini dott. Giuseppe, direttore di sezione presso la prefettura di Padova.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, che verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale di Padova e della prefettura di Padova.

Padova, addì 21 novembre 1961

Il veterinario provinciale: BERTI

(8329)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5097 del 27 dicembre 1960, con il quale si è provveduto alla dichiarazione dei sanitari vincitori del concorso ai posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1958;
Considerato che si è reso vacante il posto della condotta medica di Cesarò, a seguito di rinunzia dei concorrenti fino ed oggi interpellati;
Considerato che occorre provvedere alla nomina del concorrente che segue in ordine di graduatoria;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 211;

Decreta:

Il dott. Leanza Giuseppe è dichiarato vincitore del posto di condotta medica di Cesarò.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 28 novembre 1961

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(8249)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 735, del 28 febbraio 1961, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1960;
Visti gli artt. 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie modificati rispettivamente dagli artt. 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli artt. 44 lettera c) del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le designazioni degli Enti interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Catania al 30 novembre 1960 è costituita come appresso:

Presidente:
Caruso dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Scuderi dott. Mario, ispettore generale medico;
Francaviglia prof. dott. Antonino, docente di clinica medica designato dall'Ordine dei medici;
Basile prof. dott. Attilio, docente di clinica chirurgica;
Prampolini dott. Virginio, medico condotto titolare.

Segretario:
Nicosia dott. Nunzio, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice avrà sede in Catania ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Catania, addì 22 novembre 1961

Il medico provinciale: SCUDERI

(8330)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.